

# VAN BAEL & BELLIS



## Il Regolamento 'Deforestazione': dall'UE nuovi obblighi di *due diligence*

| 27 giugno 2023

## INTRODUZIONE

Il 9 giugno 2023, il [Regolamento \(UE\) 2023/1115](#) relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale ("Regolamento Deforestazione") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 29 giugno 2023.

Con il Regolamento Deforestazione, l'Unione Europea mira a ridurre il consumo, nel mercato unico, di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale. A tal fine, il Regolamento impone obblighi di c.d. *due diligence* e vieta la commercializzazione di una serie di materie prime e prodotti finiti salvo che essi siano certificati essere esenti dai rischi associati alla deforestazione.

## QUALI SONO I PRODOTTI INTERESSATI?

Il Regolamento Deforestazione si applica a sei materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno, nonché ad alcuni prodotti finiti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando le materie prime in questione, tra cui carne bovina (manzo), cuoio, burro di cacao, cioccolato, alcuni derivati a base di olio di palma, mobili, carta stampata, compensato, pneumatici, battistrada e camere d'aria di gomma (di seguito, i "prodotti interessati"). L'allegato I al Regolamento contiene l'elenco completo dei prodotti interessati.

## QUALI RESTRIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO SI APPLICANO?

Il Regolamento Deforestazione stabilisce il divieto generale di (i) immettere sul mercato UE (ivi incluso importare), e/o (ii) mettere a disposizione sul mercato UE, e/o (iii) esportare dal mercato UE i prodotti interessati a meno che questi ultimi non soddisfino i seguenti tre requisiti:

<b>Requisiti sostanziali</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I prodotti interessati devono essere ottenuti su terreni che non siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020</li><li>2. I prodotti interessati devono essere stati fabbricati in conformità alla legislazione vigente nel paese di produzione</li></ol>
<b>Requisiti formali</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. I prodotti interessati devono essere accompagnati da una c.d. dichiarazione di <i>due diligence</i></li></ol>

## CHI DEVE OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI?

**Operatore:** Una persona fisica o giuridica che, nel contesto di un'attività commerciale, immette i prodotti interessati sul mercato UE o li esporta dall'UE. Se una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo immette i prodotti interessati in UE, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea che mette a disposizione tali prodotti sul mercato dell'UE è considerata l'operatore.

**Commerciante:** Una persona della catena di fornitura diversa dall'operatore che, nel contesto di un'attività commerciale, mette a disposizione sul mercato dell'UE i prodotti coperti.

I prodotti interessati sono immessi sul mercato quando sono messi a disposizione sul mercato per la prima volta, anche tramite l'importazione. I prodotti interessati sono messi a disposizione sul mercato quando vengono forniti per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato UE nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

## QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* PER GLI OPERATORI?

Gli operatori devono raccogliere informazioni per garantire che i prodotti immessi sul mercato UE siano stati prodotti (i) su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020, e (ii) in conformità con la legislazione vigente nel Paese di produzione (in particolare, la legislazione in materia di diritti umani, uso del territorio, protezione dell'ambiente, nonché la normativa fiscale, anticorruzione e doganale). Tale azione di due diligence implica anche l'obbligo di tracciabilità dei prodotti interessati, nonché l'adozione

### Raccolta di informazioni

Gli operatori devono raccogliere (e conservare per 5 anni) le seguenti informazioni: (i) descrizione dei prodotti interessati; (ii) la relativa quantità; (iii) paese di produzione; (iv) coordinate di geo-localizzazione; (v) nome e contatti dei fornitori e clienti; e (vi) informazioni idonee e verificabili che i prodotti interessati non sono stati ottenuti su terreni oggetto di deforestazione o degrado forestale e che sono stati prodotti in conformità con la legislazione del Paese di produzione

### Valutazione dei rischi

Sulla base delle informazioni raccolte, l'operatore deve valutare il rischio che il prodotto interessato non sia conforme al Regolamento Deforestazione.

Solo se l'attività di valutazione del rischio evidenzia un rischio nullo o trascurabile il prodotto interessato può essere immesso sul mercato UE (o importato) ovvero esportato dal mercato UE. L'attività di valutazione del rischio deve essere effettuata su base annuale

### Attenuazione del rischio

Se viene identificato un rischio non trascurabile devono essere adottate misure di attenuazione del rischio adeguate e proporzionate prima che i prodotti possano essere immessi sul mercato UE o esportati fuori dal mercato UE. Tali misure includono, inter alia, modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità (compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI)

Gli operatori devono inoltre introdurre un sistema di *due diligence*, ovvero un insieme di procedure e misure (per la raccolta delle informazioni, la valutazione del rischio e l'attenuazione del rischio) che consenta loro di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta. Tale sistema deve essere oggetto di valutazione su base annuale. Gli operatori non PMI devono inoltre pubblicare (online) un rapporto annuale sui loro sistemi di *due diligence* relativi alla deforestazione.

Per verificare che sia stata effettuata adeguata *due diligence* prima dell'immissione dei prodotti interessati sul mercato UE, gli operatori devono preparare una dichiarazione di *due diligence*, da depositare attraverso un sistema informativo accessibile alle autorità competenti degli Stati membri e alle autorità doganali.

Infine, gli operatori devono comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la *due diligence* e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di *due diligence* depositate presso le autorità competenti.

## **QUALI OBBLIGHI DI *DUE DILIGENCE* SI APPLICANO AI COMMERCANTI?**

Gli obblighi di *due diligence* dipendono dal tipo di commerciante

**I commercianti non PMI** sottostanno agli stessi obblighi imposti agli operatori.

**I commercianti PMI** devono raccogliere e conservare per 5 anni le seguenti informazioni:

- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e, se disponibile, indirizzo web degli operatori o dei commercianti che hanno fornito loro i prodotti, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di *due diligence* per i prodotti interessati;
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale, e-mail e, se disponibile, indirizzo web dei commercianti a cui hanno fornito i prodotti interessati.

## **GLI OBBLIGHI CAMBIANO A SECONDA DEL PAESE DI PROVENIENZA DEI PRODOTTI INTERESSATI?**

Gli obblighi di *due diligence* dipendono in larga misura dal rischio di deforestazione nel Paese di produzione. A tal fine, verrà utilizzato un sistema di c.d. *benchmarking* che classificherà ogni Paese (e/o eventuali sue parti), ivi compresi gli Stati membri dell'UE, sulla base di tre categorie di rischio: basso, standard o elevato. Ad esempio, obblighi di *due diligence* semplificati si applicheranno ai prodotti provenienti da Paesi a basso rischio. Al contrario, laddove sia coinvolto un Paese ad alto rischio, le autorità degli Stati membri dovranno controllare almeno il 9% degli operatori che immettono sul mercato UE, mettono a disposizione sul mercato UE, e/o esportano dal mercato UE i prodotti interessati. Tali verifiche dovranno riguardare almeno il 9% (in quantità) di ciascun prodotto interessato.

In una prima fase, a tutti i Paesi verrà assegnato un livello di rischio standard. Tuttavia, entro il 30 dicembre 2024, la Commissione pubblicherà un regolamento attuativo in cui saranno elencati i Paesi (e/o loro parti) che presentano un rischio basso o elevato.

L'elenco dei Paesi a basso e ad alto rischio sarà soggetto a revisione nel tempo, laddove si rendano disponibili nuove informazioni. Per la revisione dell'elenco, la Commissione è tenuta ad avviare consultazioni ad hoc con i Paesi interessati (in particolare, quelli classificati a rischio elevato), con l'obiettivo di ridurre il loro livello di rischio.

## **CHI FARÀ RISPETTARE IL REGOLAMENTO DEFORESTAZIONE?**

L'applicazione del Regolamento Deforestazione ricade nella competenza degli Stati membri. A tal fine, ogni Stato membro dovrà designare un'autorità competente responsabile per l'effettuazione dei controlli, l'irrogazione di sanzioni e l'avvio di indagini sulla base di denunce presentate da persone fisiche o giuridiche che manifestino "preoccupazioni fondate".

Le autorità competenti possono imporre misure provvisorie quando individuano situazioni che presentano

un rischio elevato di non conformità al Regolamento Deforestazione e che richiedono un'azione immediata. Le misure provvisorie comprendono il sequestro dei prodotti o la temporanea sospensione dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti interessati. Tali misure di sospensione non possono durare oltre 3 giorni lavorativi (72 ore in caso di prodotti deperibili), ma possono essere prorogate di un ulteriore periodo di 3 giorni lavorativi.

Le autorità competenti che individuano una violazione del Regolamento Deforestazione ordinano all'operatore o al commerciante di adottare **misure correttive** adeguate e proporzionate entro un periodo di tempo determinato e ragionevole, e possono imporre **sanzioni**.

### **Esempi di azioni correttive**

- rettificare eventuali inadempienze formali
- impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato
- ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato
- onare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento

### **Esempi di sanzioni correttive:**

- sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei prodotti interessati, innalzate in caso di recidiva; per le persone giuridiche, il massimo della sanzione è pari al 4 % del fatturato totale annuo nell'UE nell'esercizio precedente;
- confisca dei prodotti interessati all'operatore e/o al commerciante;
- confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante;
- esclusione fino a 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici;
- in caso di violazione grave o recidiva:
  - ° divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare i prodotti interessati,
  - ° divieto di esercitare la *due diligence* semplificata

## Avvocati di riferimento



**Isabelle Van Damme**  
Partner  
ivdamme@vbb.com



**Gabriele Coppo**  
Partner  
gcoppo@vbb.com



**Tetyana Payosova**  
Sr. Associate  
tpayosova@vbb.com



**Alberto Zingariello**  
Associate  
azingariello@vbb.com

## **VAN BAEL & BELLIS**

### **BRUSSELS**

Glaverbel Building  
Chaussée de La Hulpe 166  
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50  
Fax: +32 (0)2 640 64 99

### **GENEVA**

26, Bd des Philosophes  
CH-1205 Geneva  
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20  
Fax: +41 (0)22 320 94 20

### **LONDON**

Holborn Gate  
330 High Holborn  
London, WC1V 7QH  
United Kingdom

Phone: +44 (0)20 7406 1471